



Comune di Bicinicco Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote 2024 dell'imposta locale immobiliare autonoma – ILIA – della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

L'anno **2023**, il giorno **21** del mese di **dicembre** alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

TURELLO PAOLA	Sindaco	presente
DENTESANO ELISA	Consigliere	presente
ZAMARO PAOLO	Consigliere	presente
ROVERE SERENA	Consigliere	presente
BOLZON GIORGIO	Consigliere	presente
BERTOLO AGNESE	Consigliere	assente
FERRO CLAUDIO	Consigliere	presente
ZORAT DESIRE'	Consigliere	assente
CUDIN PAOLO	Consigliere	assente
LINZA MANUELE	Consigliere	assente
GIORGIONE EZIO	Consigliere	presente
ZANET FLAVIA	Consigliere	presente
FLEBUS BRUNO	Consigliere	presente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Paola Turello nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

X FAVOREVOLE
CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gigliola Della Vedova

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

X FAVOREVOLE
CONTRARIO

IL RESPONSABILE CONTABILE
F.to Gigliola Della Vedova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

presentata dall'assessore al bilancio

PREMESSO che:

- con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, è stata istituita dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; la legge regionale ha in parte novato la disciplina dell'IMU e in parte rinviato alla normativa statale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.03.2023, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in vigore dall'annualità 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.03.2023, sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023;
- con deliberazione giuntale n. 46 del 31.07.2014 sono stati assunti i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che istituisce dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale;

RICHIAMATO l'articolo 3, lettera b) della suddetta legge, con il quale viene prevista la fattispecie del "*fabbricato strumentale all'attività economica*", ovvero sia il fabbricato di cui alla lettera a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);

PRECISATO che il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sarà riscosso direttamente dai comuni anziché dallo Stato, come invece previsto dalla normativa statale dell'IMU; questo importo sarà corrisposto dalla Regione allo Stato, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i propri comuni avverrà attraverso apposita compensazione a valere sul fondo unico comunale, ai sensi dell'articolo 21 della LR 17/2022 contenente le disposizioni transitorie volte alla neutralità finanziaria del passaggio da IMU a ILIA;

TENUTO CONTO che la richiamata legge ha disposto all'articolo 4, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della LR 17/2022 riporta quanto segue;

- comma 1: fissa una aliquota base per **l'abitazione principale** classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 0,5 per cento e consente ai comuni con propria deliberazione del Consiglio comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4;
- comma 2: fissa una aliquota base per il **primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale** pari allo 0,86 per cento e consente ai comuni con propria

- deliberazione consiliare di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3: stabilisce una aliquota base per i **fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale** o assimilata, come definiti all'articolo 4 della medesima legge, e **ulteriori rispetto al primo** fabbricato ad uso abitativo di cui al punto precedente, pari allo 0,86 per cento e consente ai comuni di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 4: fissa una aliquota base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557 e s.m.i, pari allo 0,1 per cento e consente ai comuni con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 5: determina una aliquota base per i **terreni agricoli** pari allo 0,76 per cento e consente ai comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 6: individua una aliquota base per le **aree edificabili** pari allo 0,86 per cento e consente ai comuni di aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 7: fissa una aliquota base per i **fabbricati strumentali all'attività economica** pari allo 0,86 per cento e consente ai comuni di aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 8: per gli **altri immobili** diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, fissa una aliquota base dello 0,86 per cento consentendo al comune, con propria deliberazione, di aumentarla fino al 1,06 o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATE le **riduzioni di imposta** disciplinate all'art. 10 della LR 17/2022:

- comma 1: per l'abitazione locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25 per cento);
- comma 2: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà (riduzione del 50 per cento);

CONSIDERATE altresì le **esenzioni di imposta** previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale in esame:

- l'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai comuni della regione, nonché dalle forme associative tra enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra enti locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo

svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RICHIAMATE la delibera consiliare n. 3/2023, con la quale è stato approvato il regolamento comunale recante le disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma ILIA, e la delibera consiliare n. 4/2023 di approvazione delle aliquote 2023;

VISTI:

- l'art. 14 della LR 17/2022, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inviarli telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 18, ultimo comma, della LR 17/2022, che dispone che per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte dei comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, si applicano le aliquote IMU e i relativi regolamenti vigenti nell'anno 2022;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2022, che ha disposto di assumere per l'anno 2022 i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili stabiliti con delibera giuntale n. 46/2014, di cui si riporta di seguito l'estratto:

ZONA		VALORE AL MQ.
ZONA A		Valore catastale
ZONA A6	libera edificabile	Euro 35,00
ZONA A7	libera inedificabile	Valore catastale
ZONA B1	di compl. intensiva	Euro 40,00
ZONA B2	di compl. estensiva	Euro 40,00
ZONA B3	di compl. consolidativa	Euro 25,00
ZONA B4	ex lottizzazioni e zone residenziali con norme specifiche	Euro 40,00
ZONA C	di espansione non urbanizzata	Euro 15,00
ZONA C	di espansione urbanizzata	Euro 40,00
ZONA D2	indus. artig. di interesse com.le non urbanizzata	Euro 10,00
ZONA D2	indus. artig. di interesse com.le urbanizzata	Euro 20,00
ZONA D3	indus. artig. singola esistente urbanizzata	Euro 20,00
ZONA D6	industriale di deposito legname	Euro 10,00
ZONA G1	centro golfistico internazionale (non urbanizzata)	Euro 8,00

“Per gli immobili ricadenti in zona A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7, nel caso in cui si verificano eventi di ristrutturazione, restauro o ricostruzione, il valore da applicare al mq. è stabilito in Euro 35,00.

Sono riconfermate le seguenti riduzioni:

- 30% sui valori attribuiti alle aree fabbricabili qualora la conformazione del lotto limiti l'edificazione;*

b) 70% sui valori attribuiti alle aree fabbricabili qualora la conformazione del fondo impedisca di fatto l'edificazione per la concomitanza di diversi parametri urbanistici (distanze da strade, da confini, da aree di rispetto, indici fondiari del lotto, etc.).
Per aree urbanizzate ricadenti in zona C e D2 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati.”

CONSIDERATO che tali valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee si possono confermare anche per l'anno 2024, dando atto comunque che, come previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, entro il 31.12.2024 il comune provvederà ad aggiornarli, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti dal regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma;

RICHIAMATA la delibera giuntale n. 80/2022 con la quale è stato individuato il funzionario responsabile dell'imposta sugli immobili, il quale, ai sensi dell'art. 19 della LR 17/2022, è titolare delle medesime funzioni e prerogative già esercitate sotto la vigenza della disciplina IMU;
CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2024;

RICHIAMATO l'art. 38 della LR 17.07.2015, n. 18 e s.m.i, che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei comuni, salva diversa previsione di legge regionale;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale ILIA;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure, dando atto delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni riportate:

COMUNE DI BICINICCO – ILIA 2024		
FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTE ESENZIONI/AGEVOLAZIONI	CON
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	0,43% e detrazione € 200,00	
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata.	0,93%	
Ulteriori fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e dal primo	0,93%	

fabbricato abitativo.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10%
Aree edificabili.	0,90%
Terreni agricoli.	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica.	0,93%
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	Esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si veda l'apposita voce nella prima riga)
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,93% e riduzione al 50% della base imponibile (art. 8 c.1 lett. c. LR 17/2022)
Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).	0,93% e riduzione del 25% dell'imposta (art. 10 c.1 LR 17/2022)
Una unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze come definite per l'abitazione principale, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.	0,93% e riduzione al 50% dell'imposta (art. 10 c.2 LR 17/2022)
Altri immobili diversi dai precedenti, fatte salve le riduzioni del 50% per gli immobili soggetti a vincolo storico o dichiarati inagibili ai sensi del art. 8 del regolamento comunale ILIA.	0,93%

2) di assumere quali valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2024 quelli determinati con deliberazione giunta n. 46 del 31.07.2014 di cui si riporta l'estratto di seguito:

ZONA		VALORE AL MQ.
ZONA A		Valore catastale
ZONA A6	libera edificabile	Euro 35,00
ZONA A7	libera inedificabile	Valore catastale
ZONA B1	di compl. intensiva	Euro 40,00
ZONA B2	di compl. estensiva	Euro 40,00
ZONA B3	di compl. consolidativa	Euro 25,00
ZONA B4	ex lottizzazioni e zone residenziali con norme specifiche	Euro 40,00
ZONA C	di espansione non urbanizzata	Euro 15,00
ZONA C	di espansione urbanizzata	Euro 40,00
ZONA D2	indus. artig. di interesse com.le non urbanizzata	Euro 10,00
ZONA D2	indus. artig. di interesse com.le urbanizzata	Euro 20,00
ZONA D3	indus. artig. singola esistente urbanizzata	Euro 20,00
ZONA D6	industriale di deposito legname	Euro 10,00
ZONA G1	centro golfistico internazionale (non urbanizzata)	Euro 8,00

“Per gli immobili ricadenti in zona A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7, nel caso in cui si verifichino eventi di ristrutturazione, restauro o ricostruzione, il valore da applicare al mq. è stabilito in Euro 35,00.

Sono riconfermate le seguenti riduzioni:

- a) 30% sui valori attribuiti alle aree fabbricabili qualora la conformazione del lotto limiti l'edificazione;*
- b) 70% sui valori attribuiti alle aree fabbricabili qualora la conformazione del fondo impedisca di fatto l'edificazione per la concomitanza di diversi parametri urbanistici (distanze da strade, da confini, da aree di rispetto, indici fondiari del lotto, etc.).*

Per aree urbanizzate ricadenti in zona C e D2 si intendono le aree per le quali sono stati approvati i Piani particolareggiati.”

3) di dare atto che alla riscossione dell'imposta si procederà con l'invio postale di un avviso prodotto telematicamente allegato a modello F24, e di stabilire per il versamento diretto da parte del contribuente l'importo minimo annuale di € 12,00;

4) di demandare agli uffici la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco ed Assessore al bilancio dott.ssa Dentesano la quale illustra il contenuto della presente deliberazione;

Successivamente il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 17/2004;

Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

DELIBERA

1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

2) Di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli unanimi resi come per legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to avv. Paola Turello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rita Candotto

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 06/01/2024.

Comune di Bicinicco, li 22/12/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 22/12/2023 al 06/01/2024 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Comune di Bicinicco, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22/12/2023.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 21/12/2023.

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.

Comune di Bicinicco, li 22/12/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Comune di Bicinicco, li 22/12/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Visentin